

Pieve di Soligo, 27.06.2013

Circolare n. 7

OGGETTO: Ultime novità: “Decreto del fare” (D.L. n. 69/13 del 21/06/2013 in vigore dal 22/06/2013) e “Decreto Emergenze” (D.L. n. 43/13 del 26/04/2013 convertito in Legge dalla L. 71/13 in vigore dal 26/06/2013) e altre novità.

Di seguito elenchiamo le principali novità dell’ultimo periodo che sono già entrate in vigore tranne dove segnalato.

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI – MODIFICHE	
<p>Con decorrenza 22 giugno 2013, il “D.L. del fare”, ha eliminato la normativa riguardante la responsabilità solidale “fiscale” negli appalti, ma solo per quanto riguarda l’IVA; resta in vigore la normativa in riferimento alle ritenute fiscali sui dipendenti. Perciò la dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) che l’appaltatore, prima di pagare, chiede al subappaltatore, comprenderà solamente i dati riferiti alle ritenute da lavoro dipendente e non più i dati riferiti ai versamenti dell’iva sulle fatture emesse.</p> <p>Ricordiamo che è sempre in vigore la responsabilità solidale cosiddetta “previdenziale”, che riguarda la responsabilità fra committente-appaltatore-subappaltatore (entro il limite di 2 anni dalla conclusione dell’appalto) per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali/assicurativi dei dipendenti.</p>	Art. 50 D.L. 69/13
AUMENTO MARCHE DA BOLLO	
<p>A far data dal 26.06.2013, le marche da bollo aumentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da € 14,62 a € 16,00 - da € 1,81 a € 2.00 	D.L. 43/13 art. 7bis
TASSA DI POSSESSO DELLE IMBARCAZIONI	
<p>Viene eliminata la tassa in questione per le imbarcazioni da 10 a 14 metri e viene ridotta a metà per quelle da 14 a 20 metri.</p>	Art. 23 D.L. 69/13
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI PER LE IMPRESE MINORI	
<p>Le aziende fino a 10 lavoratori che operano in settori a basso rischio, possono utilizzare di nuovo l’autocertificazione per attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro. L’entrata in vigore della nuova norma avverrà alla pubblicazione di un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 90 giorni.</p>	Art. 32 D.L. 69/13
DURC - MODIFICHE SULLE PROCEDURE DI RICHIESTA, RILASCIO E VALIDITA' PER GLI APPALTI PUBBLICI	
<p>Le stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori dovranno acquisire d’ufficio il Durc sia nelle fasi di accertamento preliminare per l’esclusione dall’aggiudicazione, sia al momento del pagamento dei S.a.l. (stati avanzamento lavori) e del saldo lavori finale. Non sarà più quindi l’appaltatore a dover fornire il documento all’Ente. Nel caso in cui, al momento del pagamento, il Durc segnali la non regolarità contributiva, il pagamento verrà lo stesso effettuato ma l’Ente tratterà un importo pari alla somma relativa all’inadempimento. Una volta stipulato il contratto di appalto, il Durc avrà validità di 180 giorni e non più di 90. Se il Durc non può essere rilasciato a causa delle irregolarità, l’Ente inviterà l’appaltatore a regolarizzare la posizione; tali informative saranno inviate via Pec.</p>	Art. 31 D.L. 69/13
DAL 1° LUGLIO LA CROAZIA ENTRA NELL'UNIONE EUROPEA	
<p>Pertanto, tutte le operazioni che verranno effettuate da tale data saranno soggette alla normativa comunitaria. Nessuna variazione, per ora, nella moneta di conto che rimarrà la Kuna.</p>	Trattato 2011

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA